



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione Cyber Imprese

Edizione 06.2023

L'essenziale in breve	4
-----------------------	---

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto di assicurazione	6
A2	Validità territoriale	6
A3	Validità temporale	6
A4	Durata del contratto di assicurazione	7
A5	Disdetta del contratto di assicurazione	7
A6	Premi	7
A7	Somma assicurata e limitazioni delle prestazioni	7
A8	Franchigia	7
A9	Preminenza dell'assicurazione Cyber	7
A10	Clausola cumulativa	7
A11	Obblighi di diligenza e altri obblighi	7
A12	Obblighi d'informazione	8
A13	Aggravamento o riduzione del rischio	8
A14	Principato del Liechtenstein	9
A15	Diritto applicabile e foro competente	9
A16	Luogo di adempimento	9
A17	Sanzioni	9
A18	Cessione dei diritti al risarcimento	9

Parte B Estensione della copertura

B1	Cyber-evento con danno proprio	10
B2	Cyber-evento con danno di responsabilità civile	12
B3	Assistenza in caso di crisi	13
B4	Manipolazione dell'e-banking, del webshop o dell'invio di merci	13
B5	Hacking telefonico	14
B6	Social engineering	14

Parte C Esclusioni generali

C1	Esclusioni generali	15
----	---------------------	----

Parte D Sinistro

D1	Obblighi	16
D2	Sostituzione di sistemi IT	16
D3	Prescrizione relativa al contratto di assicurazione	16

Parte E

Definizioni

E1	Sistemi di cloud computing	17
E2	Cyber-evento con danno proprio	17
E3	Cyber-evento con danno di responsabilità civile	17
E4	Cyber-evento	17
E5	Dati	17
E6	Violazione delle norme sulla protezione dei dati	17
E7	Denial of Service (DoS)	17
E8	Terzi	17
E9	Attacchi di hacker	17
E10	Sistema IT	17
E11	Danni corporali	17
E12	Danni materiali	18
E13	Programmi nocivi	18
E14	Misure immediate (Incident Response)	18
E15	Società affiliate	18
E16	Danni patrimoniali	18
E17	Persone assicurate	18
E18	Stipulante	18

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Cosa è assicurato?

Si tratta di un'assicurazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Cyber-evento con danno proprio:

l'assicurazione copre il ripristino dei propri *dati* elettronici danneggiati a causa di un *cyber-evento con danno proprio*.

L'assicurazione copre anche la perdita di reddito e le spese supplementari derivanti da un'interruzione d'esercizio conseguenti a un danno assicurato.

Cyber-evento con danno di responsabilità civile:

l'assicurazione copre le richieste di risarcimento danni che, in virtù di disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate per *danni patrimoniali* nei confronti dello *stipulante* o di una *persona assicurata*. In tale novero rientrano le pretese conseguenti a

- distruzione, danneggiamento, modifica, indisponibilità o perdita di *dati* di *terzi* che si trovavano in possesso dello *stipulante* o di una persona da questi incaricata,
- distruzione, danneggiamento, modifica, indisponibilità o perdita di *dati* su *sistemi IT* di *terzi*,
- violazioni delle norme sulla protezione dei *dati*,
- violazione o perdita di informazioni di carattere confidenziale.

Sistema di pagamento online (opzionale):

La copertura assicurativa si estende ai *danni patrimoniali* che si verificano a seguito della manipolazione dell'online banking o di un sistema di pagamento online.

Social engineering (opzionale):

La copertura assicurativa si estende ai *danni patrimoniali* in relazione agli attacchi di social engineering.

Hacking telefonico (opzionale):

In caso di hacking telefonico l'assicurazione copre l'utilizzo non autorizzato dell'impianto telefonico da parte di *terzi* quale conseguenza di un *cyber-evento con danno proprio*.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

La copertura non comprende tra l'altro le pretese avanzate a seguito di

- danni conseguenti a eventi bellici, disordini interni o atti di terrorismo,
- danni in relazione all'impiego consapevole di copie-pirata da parte dello *stipulante* o di una *persona assicurata*,
- *danni corporali e materiali*,
- danni in relazione a monete virtuali (c.d. criptovalute).

L'esatta estensione della copertura è riportata nella polizza e nelle presenti CGA.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

In relazione a un *cyber-evento con danno proprio*, AXA risarcisce le spese di ripristino dei *dati* assicurati, i costi per la rimozione di *programmi nocivi* dal *sistema IT* dello *stipulante* nonché le perdite di reddito e le spese supplementari assicurate.

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità legale, AXA indennizza l'ammontare che lo *stipulante* è tenuto a pagare alla persona danneggiata a titolo di risarcimento in relazione a un *cyber-evento con danno di responsabilità civile*.

L'indennizzo è limitato alla somma assicurata specificata nella proposta e nella polizza per ciascun gruppo e/o modulo di copertura.

Un'eventuale franchigia nonché eventuali limitazioni delle prestazioni sono indicate nella proposta e nella polizza.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio e la relativa scadenza sono indicati nella proposta e/o nella polizza.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo *stipulante* è tenuto tra l'altro a

- creare almeno una volta la settimana una copia di sicurezza di tutti i *dati* (backup integrale),
- conservare le copie di sicurezza dei *dati*, i programmi e le licenze in modo tale che non possano essere danneggiate o distrutte insieme agli originali,
- utilizzare adeguati sistemi di protezione (ad es. programmi di protezione per Internet, software antivirus, firewall) e mantenere gli stessi costantemente aggiornati.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Qualora si verifichi un evento assicurato, lo *stipulante* deve presentare la notifica di sinistro il prima possibile.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo *stipulante* può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dalla sua sottoscrizione. Il termine s'intende rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. per e-mail o per lettera).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo *stipulante* gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte E.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto di assicurazione

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

A2 Validità territoriale

L'assicurazione copre le pretese per danni verificatisi in tutto il mondo. La copertura non comprende le pretese di responsabilità civile soggette al giudizio di un tribunale statale o federale negli USA o in Canada. L'assicurazione non copre parimenti le spese sopportate negli USA o in Canada nonché i titoli esecutivi e gli accordi transattivi attinenti a tali Paesi. L'ambito di validità territoriale trova applicazione anche per le coperture dei costi.

A3 Validità temporale

A3.1 Cyber-evento con danno proprio

L'assicurazione copre i *cyber-eventi con danno proprio* scoperti e notificati per la prima volta nel corso della durata del contratto.

Se viene constatato che il *cyber-evento con danno proprio* è stato causato prima dell'entrata in vigore del contratto, la copertura è operante solo se questo non era noto allo *stipulante* e alle *persone assicurate*.

A3.2 Cyber-evento con danno di responsabilità civile

L'assicurazione copre i danni e le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dello *stipulante*, di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile nel corso della validità della polizza. L'arco temporale di validità della polizza corrisponde

- alla durata contrattuale ai sensi della polizza
- alla durata contrattuale dei contratti eventualmente sostituiti dalla presente polizza presso AXA
- alla durata di un'assicurazione per i rischi postumi riconosciuta da AXA

A3.2.1 Momento di avanzamento della richiesta di risarcimento

Ai fini della determinazione del momento in cui è stata avanzata una richiesta di risarcimento, si considera

- quello in cui lo *stipulante* o una *persona assicurata* viene per la prima volta a conoscenza di circostanze che lasciano intuire che nei confronti dello *stipulante*, di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile sarà avanzata una richiesta di questo genere. In assenza di simili circostanze, il momento in cui viene avanzata tale richiesta è considerato quello di ricezione di una comunicazione orale o scritta in cui si notifica una richiesta di risarcimento danni coperta dal presente contratto di assicurazione;

- il momento in cui lo *stipulante*, una *persona assicurata* o AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile prende conoscenza per la prima volta di un procedimento penale, amministrativo o d'inchiesta promosso nei confronti dello *stipulante* o di una *persona assicurata* a seguito del quale può essere avanzata una pretesa assicurata.

Se per lo stesso evento risultano adempiuti più criteri, si terrà conto di quello verificatosi per primo.

A3.2.2 Assicurazione del rischio precedente

L'assicurazione copre anche le pretese per danni o danni in serie conseguenti ad atti od omissioni verificatisi anteriormente alla prima stipulazione del presente contratto di assicurazione. Ciò tuttavia solo se lo *stipulante* o la *persona assicurata*, anteriormente alla prima stipulazione del presente contratto, non era a conoscenza degli atti e delle omissioni che motivano la sua responsabilità.

A3.2.3 Rischio postumo

a) Nel corso della durata del contratto

Se una *persona assicurata* esce dalla cerchia delle *persone assicurate* nel corso della durata contrattuale oppure se un'azienda assicurata e/o una parte dell'azienda viene esclusa o se l'attività assicurata viene cessata, la copertura assicurativa rimane operante. Ciò vale tuttavia solo se gli atti o le omissioni che motivano la responsabilità sono stati commessi prima di tale data. In tal caso il giorno dell'uscita, dell'esclusione o della cessazione vale come data in cui viene avanzata la richiesta.

b) In caso di estinzione dell'assicurazione

Dopo l'estinzione dell'assicurazione, la copertura assicurativa comprende anche le pretese per danni constatati solo dopo la fine del rapporto assicurativo ed entro i termini di prescrizione previsti dalla legge, a condizione che tali danni siano stati comunque causati prima dell'estinzione dell'assicurazione. Se il contratto di assicurazione è stato disdetto a causa di un ritardo nel pagamento dei premi, l'assicurazione dei rischi postumi non è operante. Le pretese che vengono avanzate nel corso della durata di questa assicurazione dei rischi postumi e che non sono in rapporto con un sinistro in serie si intendono avanzate alla data di cessazione del contratto.

A3.2.4 Disposizioni di legge

Le disposizioni di legge inderogabili circa l'assicurazione dei rischi postumi che eccedono quanto previsto dalla disposizione A3.2.3 sono preminenti.

A3.2.5 Spese per la prevenzione dei danni

Quale momento dell'insorgere della necessità delle spese per la prevenzione dei danni si considera quello in cui lo *stipulante* o una *persona assicurata* constata per la prima volta l'imminenza di un danno.

A3.2.6 Sinistro in serie
La totalità delle pretese attribuibili alla stessa causa, nonché le conseguenze di più atti od omissioni riguardanti la stessa pratica, sono considerate come un unico evento (sinistro in serie), indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto.

A4 Durata del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

A5 Disdetta del contratto di assicurazione

A5.1 Disdetta per la fine dell'anno di assicurazione

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto di assicurazione, per iscritto o in altra forma testuale, per la fine di ogni anno di assicurazione, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi (diritto di disdetta annuale).

A5.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto di assicurazione può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- Da parte dello *stipulante* al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 30 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta.
- Da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 30 giorni dal momento in cui lo *stipulante* riceve la disdetta.

A5.3 Disdetta in caso di aggravamento del rischio

Fa stato quanto indicato alla disposizione A13.5.

A6 Premi

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può applicare un supplemento per ogni rata.

A7 Somma assicurata e limitazioni delle prestazioni

La somma assicurata o le limitazioni delle prestazioni valgono come garanzia unica per anno di assicurazione. Qualora le pretese, i danni e i costi per ogni evento eccedano la somma assicurata fissata nella polizza (incluse le pretese e le spese in relazione ai rischi per i quali sono state fissate delle limitazioni delle prestazioni), AXA paga al massimo la somma assicurata (indennizzo massimo).

A8 Franchigia

Fa stato la franchigia specificata nella polizza. La franchigia viene detratta dall'ammontare computato del danno. Questa trova applicazione anche per le spese, come ad es. per la difesa contro le pretese ingiustificate o l'assistenza in caso di crisi (crisis management). Qualora nell'ambito dello stesso sinistro vengano fatte valere più coperture, la franchigia viene dedotta una sola volta. Viene applicata la franchigia più elevata delle coperture fatte valere.

A9 Preminenza dell'assicurazione Cyber

In caso di sinistro cyber, la presente assicurazione Cyber è preminente rispetto ad altre polizze assicurative dello *stipulante* o di una *persona assicurata* all'interno del Gruppo AXA.

A10 Clausola cumulativa

Se in un caso di sinistro sono interessate diverse polizze (contratti di assicurazione) dello *stipulante* o di una *persona assicurata* stipulate presso il Gruppo AXA, la prestazione massima del Gruppo AXA è limitata alla somma assicurata massima per caso assicurato e anno di assicurazione prevista da una di queste polizze. Se vengono erogate prestazioni da diverse polizze, la franchigia per ogni polizza viene dedotta separatamente.

A11 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A11.1 Diligenza nella gestione dei dati

Lo *stipulante* ha l'obbligo di usare la dovuta diligenza. In particolare egli deve adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere i *dati assicurati* contro i rischi coperti dall'assicurazione.

A11.2 Provvedimenti

Lo *stipulante* deve adottare le seguenti misure:

- Con cadenza almeno settimanale deve essere allestita una copia di sicurezza di tutti i *dati* (back-up). In deroga alla disposizione E5 (Dati), i sistemi operativi o i programmi (tranne quelli di propria produzione) non rientrano nella definizione di dati. Questo obbligo non trova applicazione per i sistemi operativi e i programmi non di propria produzione.
- Almeno una copia di sicurezza dei dati settimanale deve essere custodita separatamente dalla rete dello *stipulante*. Inoltre tale copia di sicurezza dei dati, nonché i programmi e le licenze devono essere conservati in modo tale da non poter essere danneggiati o distrutti insieme agli originali, né scomparire.

L'obbligo di effettuare un back-up decade in caso di utilizzo di un *sistema di cloud computing* non appartenente all'impresa stessa e che non viene gestito dallo *stipulante* o da una *persona assicurata*, a condizione che l'offerente del *sistema di cloud computing* conceda per contratto la creazione della copia di sicurezza dei dati. La copia di sicurezza dei dati deve soddisfare i requisiti sopra menzionati.

A11.3 Sistemi di protezione

Lo *stipulante* deve

- utilizzare un sistema operativo che prevede aggiornamenti di sicurezza ed è supportato dal produttore nonché a impiegare adeguati sistemi di protezione (ad es. programmi di protezione per Internet, software antivirus, firewall).
- installare security patch per programmi e sistemi operativi nell'arco di 30 giorni nel caso vengano identificate importanti lacune di sicurezza (Zero-Day-Exploit).
- eseguire in tempi brevi dopo la data di uscita gli aggiornamenti di sicurezza (patch) raccomandati dal produttore per sistemi operativi, sistemi di protezione, programmi applicativi e anche software in relazione a shop online e pagine web.

A11.4 Violazione dell'obbligo di diligenza

In caso di violazione colposa degli obblighi di diligenza, delle prescrizioni di sicurezza o di altri obblighi, l'indennizzo può essere ridotto proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

Se ad esempio, in caso di sinistro, viene constatato che

- le ultime copie di backup dei dati effettuate risalgono a più di una settimana, per il calcolo dell'indennizzo vengono considerate unicamente le spese che sarebbero state sostenute in presenza delle copie di backup richieste.
- non è disponibile una copia di backup utilizzabile, sono coperti solo i costi per la constatazione di questa fattispecie.

A12 Obblighi d'informazione

A12.1 Comunicazione con AXA

Lo *stipulante* deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A12.2 Sinistro

Fa stato quanto indicato alla disposizione D1.

A12.3 Disdetta del contratto di assicurazione

Fa stato quanto indicato alla disposizione A5.

A13 Aggravamento o riduzione del rischio

A13.1 Copertura automatica per nuovi rischi e in caso di modifica di circostanze sostanziali

Qualora si manifesti una nuova fattispecie che si concretizza come un aggravamento essenziale del rischio (ad esempio a seguito di un cambiamento di attività o di una nuova attività) o in caso di cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio e del quale le parti contraenti hanno determinato l'entità nelle risposte alle domande della proposta, la copertura assicurativa si estende anche al nuovo rischio o al fatto mutato nei limiti delle condizioni contrattuali (copertura automatica).

A13.2 Obblighi di notifica

Al più tardi entro la fine dell'anno di assicurazione, lo *stipulante* è tenuto a notificare ad AXA, per iscritto o in altra forma che permetta la prova per testo, l'aggravamento del rischio ai sensi della disposizione A13.1, specificando in particolare la seguente indicazione:

- cambiamento dei fatti rilevanti ai fini del rischio. È considerato aggravamento del rischio ad es. un aumento superiore al 25 % per il fatturato realizzato attraverso lo shop online rispetto al livello fissato al momento della stipulazione del contratto.

A13.3 Copertura automatica per nuove società affiliate

Nell'ambito del presente contratto di assicurazione sono provvisoriamente assicurate le nuove ditte (acquisite o di nuova fondazione) con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a condizione che lo *stipulante* controlli direttamente o indirettamente oltre il 50 % del capitale azionario delle stesse. La clausola che fa riferimento alla sottoassicurazione nelle condizioni alla base del contratto non si applica qualora la causa della sottoassicurazione sia da ricondurre all'inclusione delle nuove ditte.

La copertura automatica per le ditte rilevate è operante solo se queste non hanno assicurato gli stessi interessi o rischi presso un'altra compagnia e il loro settore d'attività corrisponde al rischio assicurato nella polizza.

Al più tardi 3 mesi dopo la fine dell'esercizio in cui sono state acquisite le nuove ditte, lo *stipulante* deve notificare ad AXA quanto segue:

- nome, domicilio, forma giuridica, scopo aziendale, entità della partecipazione
- data di inizio delle attività, di fondazione o di acquisizione della nuova ditta (= inizio del rischio)
- fatturato della nuova ditta o nuovo fatturato complessivo risultante da questi cambiamenti.

A13.4 Diritti di AXA

Per l'azienda aggiunta ex novo o il rischio modificato, AXA si riserva la facoltà di

- ridefinire premio e condizioni con effetto retroattivo
- rifiutare l'assunzione
- disdire il contratto di assicurazione entro 14 giorni da quando ha ricevuto la relativa notifica

Se AXA rifiuta di accettare la nuova azienda o di assumere il rischio modificato, oppure dà la disdetta del contratto di assicurazione, la copertura automatica e/o il contratto di assicurazione si estinguono dopo 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dello *stipulante*, del rifiuto o della disdetta in forma scritta.

AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto effetto l'assicurazione fino all'estinzione della copertura provvisoria e/o del contratto di assicurazione.

A13.5 Diritto di disdetta dello stipulante

Da parte sua, lo *stipulante* ha la facoltà di disdire il contratto di assicurazione entro 14 giorni se le parti non riescono a raggiungere un accordo in merito al nuovo premio o alle nuove condizioni. Il contratto di assicurazione si estingue dopo 30 giorni da quando la controparte ha ricevuto la disdetta.

AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto effetto l'assicurazione fino all'estinzione della copertura provvisoria e/o del contratto di assicurazione.

A13.6 Riduzione del rischio

In caso di sensibile riduzione del rischio, lo *stipulante* è autorizzato a disdire il contratto di assicurazione, per iscritto o in altra forma che permetta la prova per testo, nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane oppure a chiedere una riduzione del premio. Se lo *stipulante* chiede una riduzione del premio, AXA riduce di conseguenza il premio a decorrere dal pervenimento della relativa comunicazione dello *stipulante*. Se lo *stipulante* non è d'accordo con la riduzione del premio, può disdire il contratto di assicurazione entro quattro settimane dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione del nuovo premio nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane, per iscritto o in altra forma che permetta la prova per testo.

A14 Principato del Liechtenstein

Se lo *stipulante* ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein.

A15 Diritto applicabile e foro competente

A15.1 Diritto applicabile

Il presente contratto di assicurazione sottostà al diritto svizzero. Per i contratti che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein, le disposizioni imperative di tale Paese sono preminenti in caso di deroga alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

A15.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni di *persone assicurate* o *terze parti* relative a prestazioni per pretese di responsabilità civile, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di *stipulanti* con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A16 Luogo di adempimento

Eventuali indennizzi allo *stipulante*, a *persone assicurate* o a *terzi* derivanti dal presente contratto di assicurazione sono da corrispondere esclusivamente presso la sede dello *stipulante* o presso la sede di AXA.

A17 Sanzioni

AXA non fornirà copertura assicurativa, pagamenti di sinistri o altre prestazioni nella misura in cui la fornitura di tali prestazioni esporrebbe AXA a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi di qualsiasi risoluzione delle Nazioni Unite o qualsiasi sanzione, legge o regolamento di carattere economico o commerciale dell'Unione europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera.

A18 Cessione dei diritti al risarcimento

Le pretese di risarcimento che lo *stipulante* o una *persona assicurata* può far valere nei confronti di *terzi* passano ad AXA in misura pari alle prestazioni da quest'ultima erogate. Lo *stipulante* o la *persona assicurata* risponde di qualsiasi atto od omissione che possa influire sul diritto di regresso. La copertura assicurativa si estingue qualora le *parti terze* coinvolte vengano sollevate dalle loro responsabilità senza il consenso di AXA.

Parte B

Estensione della copertura

B1 Cyber-evento con danno proprio

B1.1 Spese di ricostituzione

B1.1.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i *dati* propri. Sono considerati *dati* propri quelli allestiti autonomamente oppure acquistati che vengono utilizzati per finalità proprie e che si trovano sul *sistema IT* dello *stipulante* oppure su *sistemi di cloud computing*. L'assicurazione copre anche i *dati* di *terzi* che si trovano sul *sistema IT* dello *stipulante* e che vengono amministrati dallo *stipulante*.

L'assicurazione copre anche i *dati* privati delle persone assicurate entro i limiti delle spese di ricostituzione, a condizione che fossero lecitamente presenti su un dispositivo dello *stipulante* secondo le direttive interne. Per ogni dispositivo interessato, l'indennizzo massimo per *dati* privati è limitato, nell'ambito della somma assicurata valida per il presente contratto di assicurazione, a CHF 5000 per anno di assicurazione.

B1.1.2 Rischi assicurati

L'assicurazione copre la distruzione, il danneggiamento, la perdita, la modifica o l'indisponibilità di *dati* di cui alla disposizione B1.1.1.

La copertura comprende inoltre le spese di ripristino a seguito di ricatti a scopo di estorsione, ad es. attraverso ransomware.

B1.1.3 Indennizzo

Per un periodo massimo di un anno dopo il verificarsi del sinistro, AXA si fa carico delle spese per la ricostituzione di *dati* nello stato in cui gli stessi si trovavano immediatamente prima del sinistro, che lo *stipulante* ha dovuto sostenere a causa di un *cyber-evento con danno proprio* (elenco esaustivo):

- spese per il ripristino dei *dati* da una copia di backup
- la nuova introduzione dei dati degli ultimi sette giorni prima dell'accertamento del danno da documenti fisici dello *stipulante*
- spese per la rimozione di *programmi nocivi* dal *sistema IT* dello *stipulante*
- reinstallazione e configurazione di sistemi operativi e programmi applicativi dello *stipulante*
- spese per il riacquisto di licenze dello *stipulante*, laddove ciò sia indispensabile e risultino adempiuti gli obblighi di cui alla disposizione A11.2

Se il *cyber-evento con danno proprio* si è verificato non presso lo *stipulante*, bensì su un *sistema di cloud computing*, le spese di ricostituzione sostenute dallo *stipulante*, in deroga alla disposizione A9, vengono indennizzate in via sussidiaria.

B1.2 Interruzione d'esercizio

B1.2.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre:

- Perdita di reddito
Come perdita di reddito è assicurata la cifra d'affari. È considerato cifra d'affari:
 - per le aziende commerciali: il ricavo che risulta dalla vendita delle merci negoziate
 - per le aziende di servizi: il ricavo derivante dalla fornitura di servizi
 - per le aziende di fabbricazione: il ricavo derivante dalla vendita dei manufatti prodotti

- Spese supplementari

AXA si assume le spese supplementari effettivamente sostenute, nella fattispecie le spese straordinarie che si rendono necessarie per motivi connessi all'azienda e alle circostanze e che sono considerate adeguate dal punto di vista dell'economicità per proseguire l'attività aziendale al livello previsto durante l'interruzione. Sono considerate spese supplementari gli oneri per la limitazione del danno, ovvero i costi che hanno l'effetto di contenere il danno nel corso del periodo di garanzia e che sono stati sostenuti dall'avente diritto in adempimento dell'obbligo di ridurre il danno di cui alla disposizione D1.4.

B1.2.2 Rischio assicurato

L'assicurazione copre i danni causati da un'interruzione d'esercizio subentrata in seguito all'interruzione temporanea, totale o parziale, dell'attività nell'azienda assicurata attraverso la polizza.

La causa di tale interruzione deve essere imputabile a un *cyber-evento con danno proprio*. L'onere della prova circa il nesso causale adeguato tra l'evento dannoso assicurato e il danno d'interruzione è a carico dello *stipulante*.

B1.2.3 Indennizzo

AXA risponde del danno per un periodo massimo di un anno a decorrere dal momento in cui si verifica il sinistro (durata della garanzia).

Se, in caso di sinistro, viene constatato che non è presente una copia di backup funzionante, risalente al massimo a una settimana prima, AXA copre il danno dovuto all'interruzione solo fino all'ammontare del danno che si sarebbe prodotto anche in presenza di un backup funzionale.

Il termine di carenza (periodo di attesa) è di 12 ore. Le interruzioni d'esercizio di durata inferiore a 12 ore non sono assicurate. In caso di interruzioni d'esercizio di durata superiore a 12 ore, il termine di carenza non viene dedotto.

L'indennizzo comprende:

• Perdita di reddito

AXA risarcisce la differenza tra la cifra d'affari realizzata nel corso della durata della garanzia e quella prevista senza l'interruzione, al netto della differenza fra le spese presunte e quelle effettivamente sostenute.

Qualora il danno si verifichi in un'impresa ausiliaria funzionale alla manutenzione, oppure in un laboratorio di ricerca o di sviluppo, AXA risarcisce le spese improduttive. Tali oneri vengono calcolati sulla base delle spese addebitate durante l'interruzione a tale unità, tuttavia al massimo per la durata del periodo di garanzia.

• Spese supplementari

AXA risarcisce le spese supplementari ai sensi della disposizione B1.2.1.

AXA rimborsa i supplementi per lavoro a turni e lavoro notturno, le indennità per lavoro straordinario o le spese derivanti dall'impiego di manodopera addizionale (collaboratori temporanei), a condizione che abbia dato preventivamente il suo consenso.

Le spese risparmiate vengono portate in deduzione.

• Circostanze particolari

Ai fini del calcolo del danno è necessario tenere conto delle circostanze che avrebbero comunque inciso sulla cifra d'affari nel corso della durata della garanzia anche senza l'interruzione d'esercizio.

Se dopo il sinistro non viene ripresa l'attività aziendale, AXA risarcisce soltanto le spese correnti, purché si tratti di spese che, se non ci fosse stata l'interruzione, sarebbero state coperte con l'utile lordo. In questo caso si tiene conto della probabile durata dell'interruzione, entro i limiti del periodo di garanzia.

La valutazione del danno si basa sulle cifre indicate dalle aziende assicurate attraverso la polizza che sono state colpite direttamente e indirettamente dal sinistro. Se una perdita sull'utile lordo può essere compensata totalmente o parzialmente con un provento supplementare o con una riduzione delle spese in un'altra azienda assicurata, ne verrà tenuto conto nella valutazione del danno (danni reciproci).

Le circostanze che non risultano assicurate ai sensi della disposizione B1.2.3, sesto punto, litt. b) e c), non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo del danno.

- **Sottoassicurazione**

Se la cifra d'affari dichiarata al momento della stipulazione del contratto di assicurazione è inferiore a quella effettiva, il danno viene risarcito unicamente nella proporzione esistente tra la somma dichiarata e quella accertata. A tale proposito è determinante l'esercizio riportato nella polizza.

- **Cifra d'affari provvisoria**

La base è costituita dalla cifra d'affari provvisoria riportata nella polizza. Lo *stipulante* è tenuto a notificare l'ammontare definitivo della cifra d'affari entro sei mesi dalla scadenza dell'esercizio specificato nella polizza. In assenza di detta notifica, l'ammontare provvisorio viene considerato definitivo.

Se risulta inferiore a quello realizzato, l'indennizzo verrà ridotto conformemente al suddetto punto 4 «Sottoassicurazione».

- **AXA non risponde dell'aumento del danno:**

- a) riconducibile a cause concomitanti che non sono legate da adeguati rapporti di causalità con un cyber-evento con danno proprio, come ad es. ritardi nella fornitura di pezzi di ricambio o danni materiali
- b) in relazione con modifiche, ampliamenti o innovazioni effettuati sul sistema IT successivamente alla data del sinistro

- **Danni di ripercussione**

L'assicurazione non copre i danni di ripercussione da aziende terze. Sono considerati danni di ripercussione in particolare quelli nelle aziende di terzi che comportano un'interruzione dell'operatività nella propria azienda, sebbene non siano direttamente interessati *dati* propri.

- l'identificazione delle persone colpite dalla *violazione delle norme sulla protezione dei dati*. Le spese comprendono anche i costi per l'informazione delle stesse da parte dello *stipulante* o di un servizio d'informazione. L'assicurazione copre anche le spese per la comunicazione con le autorità competenti
- l'allestimento di una hotline telefonica (call center) e di un portale Internet per rispondere alle domande delle persone interessate
- servizi di sorveglianza dei crediti che vengono erogati come diretta conseguenza di una *violazione delle norme sulla protezione dei dati* fino a un periodo di dodici mesi dopo l'avvenuta *violazione delle norme sulla protezione dei dati*, a condizione che questi siano necessari sulla base del tipo di *dati* finiti nelle mani di persone non autorizzate o sulla base di disposizioni di legge
- le spese derivanti allo *stipulante* o alle persone assicurate (quali onorari dei legali, spese di indagine, spese giudiziarie e peritali) in relazione a un procedimento penale, di vigilanza o amministrativo promosso contro lo *stipulante* o una *persona assicurata* da parte di un'autorità. In caso d'appello contro una sentenza di prima o seconda istanza, AXA può rifiutare ulteriori prestazioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole. Per il patrocinio dello *stipulante*, AXA designa il legale d'intesa con lo *stipulante* stesso. Se nessuno dei legali proposti da AXA viene accettato, lo *stipulante* ne dovrà indicare ad AXA tre di sua preferenza selezionati da diversi studi legali. AXA sceglierà poi fra questi il legale a cui conferire il mandato. Ad AXA spettano, fino a concorrenza delle sue prestazioni, le indennità processuali e altre ripetibili assegnate allo *stipulante*, salvo quando si tratti di un risarcimento delle prestazioni e delle spese personali dello *stipulante*. Lo *stipulante* deve trasmettere immediatamente ad AXA qualsiasi informazione riguardante il procedimento e attenersi alle sue istruzioni.

B1.3.3 **Condizione per l'assunzione delle spese**

Le spese assicurate indicate alla disposizione B1.3.2 devono essere adeguate, concordate in precedenza (se non già prescritto dalla legge) con AXA e da questa approvate.

In caso di salvataggio di *dati* presso un fornitore di servizi esterno (ad es. provider di servizi cloud), è necessario garantire per contratto che questo rispetti le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati. La disposizione A11.4 è applicabile.

B1.3 Violazioni delle norme sulla protezione dei dati

B1.3.1 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre le *violazioni delle norme sulla protezione dei dati* causate da un *cyber-evento con danno proprio*.

B1.3.2 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre le spese sostenute dallo *stipulante* o da una *persona assicurata* in seguito a una violazione delle norme sulla protezione dei dati per informare, come previsto dalla legge, autorità, opinione pubblica e persone potenzialmente interessate (danni propri). L'assicurazione non copre, nell'ambito della *violazione delle norme sulla protezione dei dati*, le pretese di terzi.

Tra le spese assicurate rientrano (elenco esaustivo):

- la consulenza giuridica a cura di un avvocato esterno specializzato in diritto IT/sulla protezione dei dati, a condizione che questa prestazione non possa essere erogata da AXA

B1.4 Valutazione del danno

Lo *stipulante* come pure AXA possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio. Il danno può essere valutato dalle parti stesse, attraverso un esperto designato congiuntamente oppure mediante procedura peritale. Ognuna delle parti può richiedere l'applicazione di una procedura peritale ai sensi della disposizione B1.6. Lo *stipulante* deve provare a proprie spese sia il verificarsi dell'evento che l'entità del danno.

In caso di assicurazione per conto di terzi, AXA si riserva il diritto di accertare il danno esclusivamente in collaborazione con lo *stipulante*.

AXA ha facoltà di designare l'azienda incaricata di rimuovere il danno.

Il danno dovuto all'interruzione d'esercizio viene determinato al termine della durata della garanzia. Di comune accordo tra le parti, esso può essere tuttavia stabilito anche prima.

I provvedimenti decisi da AXA o da *terzi* incaricati da AXA al fine di constatare, diminuire o evitare un danno, ovvero per tutelare o esercitare il diritto di rivalsa, non implicano il riconoscimento di alcun obbligo di prestazione.

B1.5 Pagamento dell'indennizzo

L'indennizzo è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui AXA dispone di tutti i dati necessari per determinare la prestazione assicurativa.

Dopo quattro settimane dalla data del sinistro lo *stipulante* può richiedere, a titolo di acconto, un primo versamento pari all'importo stabilito in base alle risultanze della valutazione del danno allo stato attuale.

L'obbligo di pagamento di AXA è differito per tutto il tempo in cui l'indennizzo non può essere fissato o erogato a causa di un comportamento colposo dello *stipulante*.

Inoltre l'indennizzo non è esigibile fintanto che

- non è chiaro chi è il legittimo beneficiario della prestazione assicurativa
- la polizia o le autorità istruttorie conducono indagini in relazione all'evento
- non si è concluso un procedimento penale a carico dello *stipulante*

B1.6 Procedura peritale

Per la procedura peritale valgono le seguenti norme.

1. Ognuna delle parti nomina per iscritto un perito. Prima di dare inizio all'accertamento del danno, i periti designati ne nominano un terzo per iscritto in qualità di arbitro. Se una delle parti omette di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando è stata invitata per iscritto a farlo, tale perito sarà nominato, su richiesta della controparte, dal giudice competente. Lo stesso giudice nomina anche l'arbitro se i due periti non riescono ad accordarsi sulla designazione dello stesso.
2. Le persone alle quali manca la competenza tecnica necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti possono essere ruscate quali periti. Se il motivo della ruscita è contestato, la decisione spetterà al giudice competente, il quale, se l'opposizione viene accolta, nominerà egli stesso il perito o l'arbitro.
3. I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i limiti delle due perizie.
4. Gli accertamenti effettuati dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo laddove una delle parti dimostri che gli stessi si discostano in modo considerevole dalla fattispecie effettiva.
5. Ognuna delle parti sopporta le spese del proprio perito. Ciascuna delle parti si assume inoltre la metà dei costi per l'arbitro.

B2 Cyber-evento con danno di responsabilità civile

B2.1 Oggetto dell'assicurazione

AXA presta la copertura assicurativa contro le richieste di risarcimento danni derivanti da un *cyber-evento con danno di responsabilità civile* che, in virtù di disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate per *danni patrimoniali* nei confronti dello *stipulante*, di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile.

L'assicurazione copre anche le pretese avanzate nei confronti dello *stipulante* o delle *persone assicurate* per danni cagionati da ausiliari. Sono considerati ausiliari le

aziende e gli artigiani indipendenti a cui lo *stipulante* o persone assicurate hanno fatto ricorso (subappaltatori). L'assicurazione non copre la responsabilità civile personale di dette aziende e professionisti.

L'assicurazione copre le pretese di *terzi* derivanti da

- distruzione, danneggiamento, perdita, modifica o indisponibilità di *dati* di *terzi* che si trovavano in possesso dello *stipulante* o di una persona da questi incaricata,
- distruzione, danneggiamento, perdita, modifica, o indisponibilità di *dati* su sistemi IT di *terzi*
- violazione delle norme sulla protezione dei dati
- violazione, furto o perdita di dati confidenziali. Questa fattispecie comprende la pubblicazione non autorizzata o la violazione del diritto d'autore, del diritto al nome e del diritto sui marchi in relazione a dati che si trovavano in possesso dello *stipulante* o di una persona a cui i *dati* stessi sono stati affidati dallo *stipulante*.

B2.2 Prestazioni assicurate

B2.2.1 Risarcimento di pretese giustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità civile legale, AXA indennizza l'ammontare che lo *stipulante*, una *persona assicurata* o AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile sono tenuti a pagare alla persona danneggiata a titolo di risarcimento. AXA può corrispondere l'indennizzo direttamente alla persona danneggiata.

B2.2.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

In caso di eventi coperti dall'assicurazione, AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive avanzate nei confronti dello *stipulante*, di una *persona assicurata* o di AXA in qualità di loro assicuratore di responsabilità civile.

B2.2.3 Entità delle prestazioni

Le prestazioni versate da AXA per *cyber-eventi con danno di responsabilità civile* sono limitate per tutte le pretese alla somma assicurata stabilita nella polizza. Vi sono compresi interessi di danno, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, per tribunale arbitrale, di mediazione, di prevenzione, nonché ulteriori costi come le indennità ripetibili alla controparte. A singoli rischi inclusi nell'assicurazione si applica un'eventuale limitazione delle prestazioni (limitazione di importo entro la somma assicurata).

Le prestazioni e le limitazioni si basano sulle disposizioni contrattuali (come ad es. le regolamentazioni concernenti le somme assicurate o le franchigie) in vigore nel momento in cui è stata avanzata la prima richiesta di risarcimento ai sensi della disposizione A3.2.1.

In caso di ampliamento delle prestazioni assicurate o dell'estensione dell'assicurazione, la copertura secondo le nuove convenzioni è operante soltanto a condizione che, prima dell'entrata in vigore della modifica del contratto, lo *stipulante* o la *persona assicurata* non fosse a conoscenza di atti od omissioni tali da motivare la sua responsabilità.

B2.2.4 Assunzione del trattamento del sinistro

AXA si fa carico del trattamento del sinistro solo se le pretese avanzate superano la franchigia e fino a che la somma assicurata non è stata esaurita. Essa conduce a proprie spese le trattative con la persona danneggiata e, pertanto, sotto questo profilo essa rappresenta lo *stipulante* o la persona assicurata. La liquidazione delle pretese della persona danneggiata da parte di AXA è vincolante per lo *stipulante* o per la *persona assicurata*.

B2.3 Processo

Se non viene raggiunta un'intesa con la persona danneggiata e questa procede per via giudiziaria, vale quanto segue:

B2.3.1 Azione legale nei confronti dello stipulante o di una persona assicurata

Di concerto con lo *stipulante* o la *persona assicurata*, AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia processuale e le relative modalità di definizione (riconoscimento della richiesta, transazione o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. Sotto questo profilo essa rappresenta lo *stipulante* o la persona assicurata. AXA si assume le spese processuali e legali a carico dello *stipulante* o della *persona assicurata* ed è autorizzata a concludere un accordo sull'onorario con il legale del processo. Ad AXA spetta un eventuale rimborso delle indennità ripetibili alla controparte assegnate allo *stipulante* o alla *persona assicurata*, ad eccezione delle indennità attribuite a questi ultimi e destinate a coprire le spese personali.

B2.3.2 Azione legale nei confronti di AXA

AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia processuale e le relative modalità di definizione (riconoscimento della richiesta, transazione o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. AXA si assume le spese giudiziarie e legali entro i limiti delle prestazioni assicurate. AXA informa a ciclo continuo lo *stipulante* o la *persona assicurata* sull'andamento del procedimento.

B2.3.3 Azione legale nei confronti di una persona assicurata

Per quanto possibile e di concerto con lo *stipulante* o la *persona assicurata*, AXA designa un legale del processo per la rappresentanza congiunta dello *stipulante* o della *persona assicurata* e di AXA. Per il resto trovano applicazione le disposizioni B2.3.1 e B2.3.2.

B2.4 Procedura arbitrale

La liquidazione delle pretese assicurate nell'ambito di una procedura davanti al tribunale arbitrale non pregiudica la copertura assicurativa, laddove tale procedimento risulti conforme alle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero e/o della Legge federale sul diritto internazionale privato.

B2.5 Buona fede contrattuale

Lo *stipulante* o la *persona assicurata* sono tenuti alla buona fede contrattuale. Senza un consenso preventivo da parte di AXA, deve astenersi da qualsiasi trattativa diretta con la persona danneggiata, né ha facoltà di riconoscere alcuna responsabilità o pretesa, concludere accordi transattivi e corrispondere indennizzi. Senza l'assenso preventivo di AXA, essi non possono cedere le pretese di copertura.

B2.6 Regresso nei confronti dello stipulante o della persona assicurata

AXA ha diritto di regresso contro lo *stipulante* o contro la *persona assicurata*, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre le sue prestazioni secondo le disposizioni del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

B3 Assistenza in caso di crisi

B3.1 Misure immediate (Incident Response)

L'assicurazione copre le spese per l'adozione di *misure immediate* che si generano quando si è verificato un rischio assicurato ai sensi della disposizione B1.1.2. È sufficiente anche la presunzione motivata di un simile danno.

L'assicurazione copre in particolare i costi per un perito messo a disposizione allo *stipulante* da AXA per l'adozione di *misure immediate*.

Nel caso di una grave violazione della sicurezza, lo *stipulante* può contattare il perito messo a disposizione da AXA e incaricarlo di adottare *misure immediate*, senza che questo debba in precedenza essere concordato con AXA. A tale scopo AXA rimborsa al massimo CHF 5 000 per anno di assicurazione, senza che le premesse di cui alla disposizione B3.4 debbano essere soddisfatte.

Le *misure immediate* non vengono computate né alla franchigia né alla somma assicurata per *cyber-eventi*. Ciò vale anche per il caso in cui non dovesse trattarsi di un sinistro coperto.

B3.2 Consulenza in caso di crisi

In caso di evento assicurato, AXA si fa carico delle spese per

- esperti per l'individuazione delle lacune di sicurezza nel *sistema IT* dello *stipulante*,
- la consulenza a favore dello *stipulante* per quanto concerne la prevenzione di ulteriori sinistri di natura analoga.

B3.3 Comunicazione in caso di crisi

Qualora lo *stipulante* corra il rischio concreto di un'esposizione mediatica critica a seguito di un evento assicurato ai sensi delle presenti CGA, AXA si fa carico dei costi relativi a un'agenzia di pubbliche relazioni per l'assistenza e il supporto dello *stipulante*, al fine di scongiurare tempestivamente o contenere un possibile danno di reputazione.

B3.4 Condizione per l'assunzione delle spese

Il requisito per l'assunzione delle spese ai sensi delle disposizioni da B3.1 a B3.3 è che le spese siano concordate in precedenza con AXA e che vi sia una garanzia di assunzione delle spese di AXA in forma testuale. È fatta salva la grave violazione della sicurezza ai sensi della disposizione B3.1.

Anche in questo caso, tuttavia, deve avvenire una notifica di sinistro immediata. Le ulteriori attività di un perito devono essere concordate con AXA.

B4 Manipolazione dell'e-banking, del webshop o dell'invio di merci

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

B4.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i *danni patrimoniali* dello *stipulante* o di una *persona assicurata* in seguito a un *cyber-evento*. A tale riguardo, il *danno patrimoniale* deve essere stato prodotto dalla manipolazione intenzionale nell'ambito della relativa applicazione e/o delle banche dati ad essa collegate secondo le disposizioni B4.1.1 a B4.1.4.

B4.1.1 Manipolazione dell'e-banking (traffico dei pagamenti elettronico)

L'assicurazione copre le applicazioni (ad es. e-banking, programmi di contabilità, ecc.) utilizzate dallo stipulante o da una persona assicurata e che consentono le operazioni di pagamento elettronico in uscita. La condizione preliminare per la copertura assicurativa è che *lo stipulante o una persona assicurata segua le raccomandazioni del suo istituto finanziario e utilizzi l'opzione più sicura fra quelle proposte dall'istituto per l'e-banking*. In ogni caso deve trattarsi di un'autenticazione a due fattori. L'assicurazione copre anche la manipolazione di ordini di pagamento che vengono letti nell'e-banking. *Se l'istituto finanziario si assume parzialmente o totalmente il danno, entro la limitazione delle prestazioni AXA si fa carico di quella parte del danno che deve sopportare lo stipulante o la persona assicurata.*

Nel quadro di questa copertura aggiuntiva la disposizione C1.14 non è applicabile.

B4.1.2 Manipolazione del webshop e dell'invio di merci

L'assicurazione copre le applicazioni utilizzate dallo *stipulante* o da una *persona assicurata* e che servono alla gestione di un webshop o di portali Internet analoghi. La condizione preliminare per la copertura assicurativa è che il software del webshop trasmetta tutti i dati in forma criptata. L'assicurazione è operante anche se la merce ordinata presso lo *stipulante* non viene consegnata in modo corretto o viene deviata a seguito di una manipolazione dei dati.

B4.1.3 Manipolazione del sito web

L'assicurazione copre le applicazioni utilizzate dallo *stipulante* e che servono a creare e gestire un sito web. La condizione preliminare per la copertura assicurativa è che il sito web utilizzi protocolli criptati.

B4.1.4 Manipolazione di ordinazioni nell'ambito dello shopping online

L'assicurazione copre le applicazioni utilizzate da terzi e che servono allo *stipulante* per ordinare merci presso tali soggetti terzi. Per quanto riguarda lo shopping online, la condizione per la copertura assicurativa è che lo shop online trasmetta tutti i dati in forma criptata e che l'offerta fornita dal terzo sia legale. Se il commerciante online si assume parzialmente o totalmente il danno, entro la limitazione delle prestazioni AXA si fa carico di quella parte del danno che deve sopportare lo *stipulante*.

B4.2 Indennizzo dei danni propri

Una prestazione di indennizzo presuppone che lo *stipulante* attesti il verificarsi e l'entità del danno. Un raffronto tra posizione teorica e posizione effettiva senza ulteriori informazioni circa l'origine degli scostamenti o senza *dati* rilevati in modo statistico non è sufficiente come attestazione.

B4.3 Indennizzo a seguito di pretese di responsabilità civile

Un indennizzo è fondato sulle disposizioni B2.

B5 Hacking telefonico

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

In caso di hacking telefonico l'assicurazione copre l'utilizzo non autorizzato dell'impianto telefonico da parte di terzi quale conseguenza di un *cyber-evento con danno proprio*. Viene indennizzato il *danno patrimoniale* causato dalla bolletta telefonica maggiorata.

Nel quadro di questa copertura aggiuntiva la disposizione C1.16 non è applicabile.

B6 Social engineering

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

La copertura assicurativa si estende ai danni patrimoniali in relazione agli attacchi di social engineering. È considerato come social engineering una presa di contatto personale di terzi con lo stipulante o una persona assicurata (ad es. per telefono e/o per via elettronica) per sfruttare, simulando il falso, la sua disponibilità all'aiuto, buona fede o insicurezza e spingerla a fornire oralmente o in forma scritta alla terza persona dati riservati quali nomi utenti o password oppure a effettuare determinate azioni (ad es. trasferimento di valori pecuniari o effettuazione di consegne di merci). Conformemente agli obblighi vigenti, nel caso delle transazioni finanziarie è necessario verificare se esistono nuove o modificate coordinate di pagamento. In caso di coordinate di pagamento nuove o modificate, occorre verificarne la correttezza e l'attribuzione al corretto destinatario del pagamento mediante ulteriore autenticazione tracciabile (ad es. richiamata telefonica) e assicurare l'autenticità dell'ordine di transazione. La verifica deve essere documentata per iscritto. In caso di violazione di detti obblighi, la protezione assicurativa della presente copertura aggiuntiva decade. Non rientrano in questa copertura aggiuntiva oneri e spese derivanti da atti che precedono l'attività di social engineering e che costituiscono un *cyber-evento*. Non sussiste alcuna copertura se l'attacco di social engineering è avvenuto in collaborazione con una persona assicurata. Nel quadro di questa copertura aggiuntiva la disposizione C1.11 non è applicabile.

Parte C

Esclusioni generali

C1 Esclusioni generali

L'assicurazione non copre:

- C1.1** i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, salvo laddove lo *stipulante* provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi.
- C1.2** i danni di qualsiasi tipo, indipendentemente da eventuali cause concomitanti, determinati direttamente o indirettamente da atti di terrorismo. Si considera terrorismo qualsiasi atto o minaccia di violenza volto al conseguimento di uno scopo politico, religioso, etnico, ideologico o finalità simili, che genera paura e spavento in tutta la popolazione o parti di essa o mira ad influenzare un governo o enti statali.
- C1.3** i danni in relazione all'impiego consapevole di copie-pirate da parte dello *stipulante* o di una *persona assicurata*.
- C1.4** **i danni in relazione a pene convenzionali, multe, sanzioni pecuniarie o risarcimenti a carattere punitivo.**
- C1.5** i danni in relazione con disposizioni di diritto pubblico.
- C1.6** i *danni corporali e materiali* compresi i pregiudizi patrimoniali, le perdite di reddito e le pretese di riparazione del torto morale che ne derivano.
- C1.7** i danni fondati su una responsabilità assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali
- C1.8** i sinistri in relazione con danni nucleari così come definiti dalla legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare e relativi costi, nonché in relazione con l'amianto e l'effetto di radiazioni ionizzanti o non ionizzanti e di campi elettromagnetici (CEM).
- C1.9** i danni conseguenti a ulteriori atti commessi dai dipendenti, dopo che le persone incaricate della direzione o della vigilanza delle imprese assicurate sono venute a conoscenza di un fatto doloso o intenzionale che tali dipendenti avevano già commesso in precedenza.
- C1.10** i danni in relazione a monete virtuali (c.d. criptovalute) come i Bitcoin
- C1.11** i danni derivanti dall'uso illecito di carte di credito, bancarie, di identificazione dei clienti o di altro tipo (abuso di carte).
- C1.12** i danni in relazione al guasto, a un'interruzione o una riduzione della prestazione della rete elettrica pubblica e dell'infrastruttura o di fornitori terzi (ad es. società di telecomunicazioni). Nella presente esclusione non rientrano i *sistemi di cloud computing*, utilizzati contrattualmente dallo *stipulante* o da *persone assicurate*, colpiti da un *cyber-evento*.
- C1.13** le richieste di riscatto a scopo di estorsione
- C1.14** i danni legati all'online banking o al sistema di pagamento online
- C1.15** i danni legati a operazioni borsistiche e transazioni in titoli
- C1.16** i danni legati all'hacking telefonico
- C1.17**
- le pretese avanzate da *persone assicurate* nei confronti di altre *persone assicurate* o dello *stipulante*
 - le pretese avanzate da *società affiliate* (definizione ai sensi della disposizione E15) nei confronti di *società affiliate* incluse nell'assicurazione
 - le pretese avanzate da *società affiliate* nei confronti dello *stipulante* nonché
 - le pretese avanzate dallo *stipulante* nei confronti di *persone assicurate* o di *società affiliate* incluse nell'assicurazione
- La presente esclusione non vale per le pretese che vengono avanzate da una *persona assicurata* a seguito di un evento di cui alla disposizione B2.1, terzo punto, che porta a una divulgazione non autorizzata di dati personali.

Parte D Sinistro

D1 Obblighi

D1.1 Qualora si verifichi un evento assicurato, lo stipulante deve

- avvisare AXA il prima possibile
- fornire tutte le informazioni concernenti le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Salvo diversamente concordato, tale notifica deve essere effettuata per iscritto
- deve consentire ad AXA e ai periti di svolgere qualsiasi inchiesta utile ad accertare le cause, l'entità e le circostanze del danno, oltre all'entità dell'obbligo di risarcimento e sostenere AXA nella conduzione degli accertamenti. A tale scopo e su richiesta di AXA, lo stipulante è tenuto a presentare la contabilità finanziaria, il conteggio costi e delle prestazioni, le pezze contabili e altre informazioni relative all'andamento degli affari dell'esercizio in corso ed eventualmente degli esercizi precedenti, nonché i conteggi dei risarcimenti effettuati da altri assicuratori
- trasmettere a proprie spese i dati necessari a giustificazione del diritto all'indennizzo e per la determinazione dell'entità delle prestazioni e inoltrare i relativi documenti (come ad es. elenchi dettagliati delle prestazioni di terzi e proprie, descrizione della dinamica del sinistro, incl. le prove di una compromissione del sistema IT e relativi file di log), tenendo conto che AXA può fissare termini adeguati
- durante e dopo l'evento, provvedere a limitare il danno, attenendosi alle istruzioni ricevute da AXA o da un soggetto da questa incaricato
- d'intesa con AXA, presentare denuncia a proprie spese

In caso di violazione di questi obblighi la disposizione A11.4 è applicabile.

D1.2 Accertamento in caso di sinistro

Se, in caso di sinistro, viene constatato che le misure di sicurezza IT o i sistemi di protezione sono insufficienti, devono essere immediatamente adottati adeguati provvedimenti a spese dello *stipulante*.

D1.3 Violazioni delle norme sulla protezione dei dati

In caso di *violazioni delle norme sulla protezione dei dati*, lo *stipulante* deve inoltre

- avvisare immediatamente la polizia e richiedere la conduzione di un'inchiesta ufficiale
- in collaborazione con le autorità istruttorie e con AXA, adottare le misure necessarie per individuare gli autori

D1.4 Interruzione d'esercizio

In caso di interruzione d'esercizio, lo *stipulante* deve inoltre

- provvedere a limitare il danno nel corso della durata della garanzia. Durante tale periodo, AXA si riserva il diritto di esigere l'applicazione di tutte le disposizioni da essa ritenute necessarie e di esaminare le misure adottate
- avvisare AXA circa la ripresa della completa operatività dell'azienda, se ciò avviene nel corso della durata della garanzia
- su richiesta di AXA, allestire un bilancio intermedio all'inizio e alla fine dell'interruzione d'esercizio o della durata della garanzia. AXA o il suo perito sono autorizzati a partecipare alla compilazione dell'inventario

D2 Sostituzione di sistemi IT

Se si constata che la sostituzione di un *sistema IT* o di una parte dello stesso risulta più conveniente sotto l'aspetto economico rispetto all'indennizzo previsto, in deroga alla disposizione C1.5 AXA può decidere di sostituire il *sistema IT* colpito dal *cyber-evento* o parti dello stesso.

D3 Prescrizione relativa al contratto di assicurazione

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono cinque anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione da parte di AXA.

Parte E

Definizioni

E1 Sistemi di cloud computing

I sistemi di cloud computing mettono a disposizione attraverso una rete un ventaglio di infrastrutture IT, quali risorse di calcolo, spazio per l'archiviazione di dati, capacità di rete oppure anche software completi, senza che questi debbano essere installati sul *sistema IT* locale.

E2 Cyber-evento con danno proprio

Un *cyber-evento con danno proprio* è un attacco intenzionale e nocivo da parte di *terzi*, ovvero anche di persone assicurate, al *sistema IT* dello *stipulante* o ai sistemi di cloud computing di cui lo *stipulante* stesso si serve. La causa di un *cyber-evento con danno proprio* deve essere imputabile a programmi nocivi, attacchi di hacker o attacchi Denial of Service attraverso le reti informatiche. È considerato *cyber-evento con danno proprio* anche l'attacco mediante un supporto dati digitale collegato al sistema IT dello *stipulante*.

E3 Cyber-evento con danno di responsabilità civile

Un *cyber-evento con danno di responsabilità civile* si configura come un attacco intenzionale da parte di *terzi* al *sistema IT* dello *stipulante*, con conseguente danno ad altri *terzi*. È considerato *cyber-evento con danno di responsabilità civile* anche un attacco intenzionale da parte di *persone assicurate* ai danni del *sistema IT* di un *terzo*, a condizione che il *sistema IT* dello *stipulante* venga utilizzato in modo illecito oppure l'attacco avvenga mediante un supporto dati digitale collegato al *sistema IT* del *terzo*. La causa di un *cyber-evento con danno di responsabilità civile* deve essere imputabile a un *programma nocivo*, un attacco di hacker o un attacco *Denial of Service* attraverso le reti informatiche o supporti dati digitali.

E4 Cyber-evento

Un *cyber-evento* si configura sia in caso di *cyber-evento con danno proprio*, sia di *cyber-evento con danno di responsabilità civile*.

E5 Dati

I dati sono informazioni (quali sistemi operativi, programmi e dati utente) archiviate in formato elettronico su appositi supporti. I dati non sono equiparati a cose.

E6 Violazione delle norme sulla protezione dei dati

Una violazione delle norme sulla protezione dei dati si configura come l'appropriazione, l'accesso ovvero l'impiego o la pubblicazione con modalità indebite di dati

personali che si trovavano in possesso dello *stipulante* o di un'altra persona alla quale lo *stipulante* stesso aveva affidato tali *dati*. Si è in presenza di una violazione delle norme sulla protezione dei *dati* soltanto se la confidenzialità o la sicurezza dei dati risultano compromesse in modo tale da cagionare potenzialmente un *danno patrimoniale* alle persone in questione, oppure se in capo allo *stipulante* matura ai sensi di legge un obbligo a rendere nota tale violazione alle persone interessate e/o al pubblico indistinto.

Per le violazioni delle norme sulla protezione dei dati, le *persone assicurate* sono equiparate a *terzi*.

E7 Denial of Service (DoS)

Denial of Service (DoS; locuzione inglese equivalente a «negazione del servizio» o «blocco del servizio») è l'indisponibilità di un servizio, tra l'altro come conseguenza di un sovraccarico dei sistemi infrastrutturali. Questo blocco del servizio deve essere stato causato da un attacco intenzionale a un *sistema IT*.

E8 Terzi

Sono considerati *terzi* tutte le persone diverse dallo *stipulante* e dalle *persone assicurate*.

E9 Attacchi di hacker

Gli attacchi di hacker sono modifiche intenzionali di programmi e di dati con finalità di danneggiamento. In occasione di un simile attacco, gli hacker si procurano un accesso non autorizzato attraverso le reti informatiche, in particolare Internet. Non sono considerati attacchi di hacker le modifiche di programmi e dati da parte di *software nocivi (malware)*.

E10 Sistema IT

Un sistema informatico (o IT) comprende hardware informatico e reti (incl. software) di qualsiasi tipo atti a elaborare e archiviare *dati*: sistemi di server, sistemi di archiviazione, personal computer, notebook, tablet, smartphone, dispositivi per la trasmissione di dati a distanza, ecc.

Sono considerati sistemi IT anche le gestioni computerizzate di apparecchiature tecniche, macchine e impianti integrati all'interno di reti.

E11 Danni corporali

Per danni corporali si intendono la morte, il ferimento o altro danno alla salute di persone.

E12 Danni materiali

Per danno materiale si intendono la distruzione, il danneggiamento o la perdita di beni mobili e immobili. L'uccisione, il ferimento o altri pregiudizi alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono equiparati ai danni materiali.

E13 Programmi nocivi

Sono indicati come programmi nocivi, evilware, junkware o malware i programmi informatici che sono stati sviluppati per eseguire funzioni indesiderate e dannose. Il termine di «programmi nocivi» è pertanto un iperonimo che comprende virus informatici, worm, trojan, ransomware, ecc.

I software programmati in modo errato che possono provocare danni non sono invece considerati come programmi nocivi.

E14 Misure immediate (Incident Response)

Le misure immediate (Incident Response) comprendono le spese per l'identificazione e il contenimento di un *cyber-evento* inclusa l'attività di un perito messo a disposizione da AXA.

E15 Società affiliate

Ditte con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a condizione che lo *stipulante* controlli direttamente o indirettamente oltre il 50 per cento del capitale azionario delle stesse.

E16 Danni patrimoniali

I danni patrimoniali sono danni quantificabili in termini pecuniari che non risultano conseguenti né a un *danno corporale*, né a un *danno materiale*.

E17 Persone assicurate

Si considerano persone assicurate:

- I rappresentanti dello *stipulante* e le persone a cui è affidata la direzione o la sorveglianza dell'impresa, nell'esercizio delle loro attività per conto dell'impresa assicurata
- I dipendenti e il restante personale ausiliario dello *stipulante* (eccetto i subappaltatori, ecc.) in relazione all'esplicazione delle loro attività per conto dell'impresa assicurata. Non sono considerati dipendenti i membri dei consigli di amministrazione o dei consigli di fondazione
- I coniugi, i partner registrati, gli eredi e i rappresentanti legali delle persone assicurate, a condizione che vengano chiamati in causa in luogo di queste ultime per le loro attività assicurate

E18 Stipulante

È considerato stipulante la persona fisica o giuridica, la società di persone, l'ente o l'istituto di diritto pubblico che risulta indicato nella polizza come «stipulante».

Sono parimenti considerate come stipulanti altre eventuali imprese incluse nella polizza.

Se lo stipulante è una società di persone oppure una comunione di proprietari, i soci e/o i membri della comunione hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
[myAXA.ch](https://www.myAXA.ch) (portale clienti)